

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Sentenza n.31388/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Fazzioli Edoardo Presidente

1. Dott. Calabrese Renato Luigi Consigliere

2. Dott. Federico Raffaello Consigliere

3. Dott. Nappi Aniello Consigliere

4. dott. Fumo Maurizio Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

1) C. S. n. il 06/03/1942

Avverso SENTENZA del 12/06/2007

Corte Appello di Catania

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita in Pubblica Udienda la relazione fatta dal Consigliere FUMO MAURIZIO.

Udito il PG in persona del sost. Proc. dr. G.Izzo, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio perché il fatto non è punibile ai sensi del comma II art. 599 cp.

Udito il difensore avv. S.G.F. Aliffi, il quale , illustrando il ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento, osserva quanto segue.

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 12.6.2007, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato NDP per prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili, nei confronti di C. S. , imputato del delitto ex art. 594 cp, per aver indirizzato a B. T. , persona a lui gerarchicamente subordinata , la frase: «*lei non capisce un cazzo!*»

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione degli artt. 594 e 599 cp. atteso che la frase, pronunciata all'esito di un'accesa discussione – nel corso della quale la B. aveva assunto atteggiamenti provocatori – non ha obiettiva potenzialità offensiva. In ragione dell'evoluzione dei costumi e del conseguente mutamento del linguaggio, la frase è semplicemente un equivalente rafforzativo della espressione: «*lei non capisce nulla*», che riferita al contesto e alla natura dei

rapporti tra C. e la sua subordinata (la quale, nonostante si assentasse sistematicamente dal lavoro, pretendeva di essere inserita in un piano programmatico del personale disponibile a prestare straordinario), è semplicemente rafforzativa del concetto subito prima espresso dall'imputato («lei non ha compreso quello che io ho scritto»). In ogni caso, se non si dovesse condividere il precedente assunto, è da rilevare che il fatto non sarebbe punibile ex art. 599 cp. atteso il ricordato comportamento provocatorio della B.

Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente tendente a una rivalutazione della effettiva potenzialità offensiva dell'espressione, la quale va certamente apprezzata nel contesto spaziale, temporale e relazionale nella quale fu pronunciata. A tanto hanno provveduto i giudici del merito che hanno, tra l'altro anche tenuto conto del rapporto gerarchico che legava il C. alla B. , rapporto che avrebbe oltretutto, dovuto indurre il primo a una attenta continenza espressiva.

A differenza di quanto avviene per es. , per quel che riguarda la diffamazione «mediatica» (a mezzo stampa, radio, televisione, internet, ecc.), nella quale la espressione in quanto oggettivata, è entro certi limiti, apprezzabile – per quel che attiene alla sua astratta portata diffamatoria – anche dal giudice di legittimità, nel caso di ingiuria, quel che deve essere accertato (e valutato) è in effetti il complessivo «comportamento» dell'agente, comportamento che appunto si estrinseca in un contesto sociale storicamente definito, il quale è conoscibile solo dal giudice del merito.

Consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende, somma che si stima equo determinare in € 1000.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille euro a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 11 giugno 2008

L'ESTENSORE Il Presidente

Maurizio Fumo Edoardo Fazzioli

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 25 LUGLIO 2008